

Il trattamento civilistico, fiscale, previdenziale e contabile dei compensi agli amministratori, ai sindaci e ai revisori contabili

Pubblicato il 25 luglio 2005

Le società, quali soggetti impersonali, operano tramite organi istituzionali composti da persone fisiche che, alternativamente, possono rivestire la carica di:

1. amministratore;
2. sindaco;
3. revisore contabile.

Premessa

Le società, quali soggetti impersonali, operano tramite organi istituzionali composti da persone fisiche che, alternativamente, possono rivestire la carica di:

1. amministratore;
2. sindaco;
3. revisore contabile.

Il ventaglio di situazioni possibili, è assai articolato e le soluzioni organizzative cambiano in funzione della natura della società e dell'obbligo o meno di dotarsi di un certo organo.

Le cariche, poi, a volte richiedono il possesso di determinati requisiti tecnico - professionali e/o l'iscrizione in appositi Albi - come accade per i Revisori Contabili che devono essere iscritti in apposito Albo gestito dal Ministero di Grazia e Giustizia - altre volte non richiedono il possesso di particolari titoli di studio. La durata e l'onerosità degli incarichi, è rimessa alla volontà sociale. L'assemblea dei soci, infatti, delibererà la durata del mandato e il compenso, in termini di misura e periodicità. Definerà, eventualmente, il trattamento economico accessorio, in termini di rimborso spese, di fringe benefit o di trattamento di fine mandato.

Le implicazioni civilistico - fiscali dei compensi agli amministratori (art. 2364 del c.c. e art. 95, comma 5, del T.U.I.R.)

Possiamo definire amministratori le persone incaricate di "governare" la società; a questi è delegato il compito di :

- assumere le decisioni strategiche ;
- effettuare gli atti giuridici necessari per il raggiungimento dello scopo sociale.

Alcuni di essi sono investiti della rappresentanza legale della società e possono impegnare la società nei confronti dei terzi.

Ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, il compenso agli amministratori deve essere deliberato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina o successivamente, se non è stabilito dallo Statuto. Per gli amministratori investiti di particolari cariche, il compenso è stabilito dal Consiglio

di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale (art. 2389 del codice civile). Nel caso in cui l'amministratore consegue compensi non deliberati o in misura superiore a quella deliberata, è passibile di sanzioni penali. La delibera di fissazione del compenso stabilisce anche la periodicità: mensile, trimestrale, ecc.

La gratuità del mandato amministrativo non è automatica, richiedendosi un'accettazione espressa in tal senso, mancando la quale l'amministratore potrà rivolgersi al Giudice affinché stabilisca un compenso secondo equità (Cass. 24/02/1997 n. 1647).

Il compenso degli amministratori può essere stabilito in:

1. misura fissa;
2. in forma di partecipazione agli utili della società.

Sotto il profilo contabile, il compenso agli amministratori transiterà dal Conto Economico solo nell'ipotesi di remunerazione in forma di compenso fisso. L'imputazione avverrà nell'anno di maturazione del compenso, indipendentemente dall'anno in cui lo stesso sarà pagato.

Quest'ultima situazione creerà un possibile disallineamento tra anno di imputazione a Conto Economico e anno di deduzione fiscale del medesimo, provocando effetti di fiscalità differita attiva, nel settore I.R.E.S. Ciò a causa dell'anticipazione temporanea di carico fiscale determinata dalla ripresa a tassazione del compenso agli amministratori transitato dal Conto Economico e non corrisposto nel medesimo esercizio amministrativo. Coticché, ad esempio, a fronte di un compenso agli amministratori deliberato per il 2005 in forma di compenso fisso per € 10.000, non corrisposto alla fine del medesimo anno, sarà obbligatorio appostare in bilancio, l'ammontare delle imposte anticipate calcolate in ragione di € 3.300 - € 10.000 di compenso deliberato x 33% di aliquota I.R.E.S. Mentre sotto il profilo I.R.A.P., allorquando questi costi saranno classificati come costi per collaborazioni coordinate e continuative e come tali indeducibili in via assoluta in questo comparto tributario, la tassazione resterà non influenzata dal differimento di corresponsione. Ricordiamo che i compensi corrisposti a dottori commercialisti e ragionieri per incarichi in qualità di amministratore, essendo considerati costi per servizi, sono invece deducibili ai fini I.R.A.P

segue... La **versione integrale nel PDF qui sotto**==>

I limiti alla deducibilità dei compensi amministratori

Corso on line di **contabilità**==>

Scarica il documento allegato

